



Il processo di federalizzazione e la crisi politica del 2011 in Belgio.

di Gabriele Conti (*)

SOMMARIO: [1. Dal Belgio unitario allo Stato bilingue](#) – [2. 1970: la prima riforma dello Stato](#) – [3. 1980: la seconda riforma dello Stato](#) – [4. 1988 – 1989: lo statuto di Bruxelles e la terza riforma dello Stato](#) – [5. 1993: la federalizzazione dello Stato belga](#) – [6. Dalla quinta riforma dello Stato alla crisi politica del Governo Leterme](#) – [7. La crisi politica del giugno 2010 e l'avvento del Governo Di Rupo](#); [Bibliografia](#).

I recenti sviluppi politico-istituzionali del Regno del Belgio sono il risultato di un lunghissimo processo di riforme costituzionali avviato negli anni Settanta del secolo scorso che in quarant'anni di storia hanno stravolto l'ordinamento sul piano della forma di Stato e su quello dei rapporti tra i supremi organi dello Stato. Il Belgio costituisce un modello federale estremamente particolare, sia per la presenza di elementi estranei al federalismo propriamente inteso, sia per le modalità attraverso le quali si è giunti, nel 1993, alla proclamazione dello Stato Federale¹. Il caso belga esula da qualsivoglia categorizzazione dottrinarica classica per diverse ragioni: il Belgio è ascrivibile tra gli ordinamenti di “federalismo per disaggregazione” ma si tratta di un federalismo piuttosto articolato anche in virtù della presenza della struttura monarchica al vertice della forma di governo. La presenza di una pluralità piuttosto ampia di organi istituzionali, posti su più livelli e spesso sovrapposti tra di loro, ha configurato invece un “duplice federalismo”², caratterizzato in particolar modo dal principio di “pariteticità”: quest'ultimo, non solo respinge il criterio di ripartizione gerarchica delle competenze, ma rende impossibile la decretazione dell'organo “supremo” dell'ordinamento. I poteri sostanziali del monarca, da un lato, emergono solo in fasi di particolare conflittualità nel campo politico a livello federale (e mai a livello federato), così come è accaduto nella drammatica transizione che ha portato alla

*Dottorando di Ricerca in Teoria dello Stato ed Istituzioni Politiche Comparate – Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’.

¹Costituzione Belga, art. 1 del testo coordinato del 17 febbraio 1994: “*Il Belgio è uno Stato federale composto da comunità e da regioni*”. Si veda F. DELPÉRÉE, *La Constitution de 1830 à nos jours et même au delà*, Ed. Racine, Bruxelles, 2006; M. UYTENDAELE, *Precis de droit constitutionnel belge: regard sur un système institutionnel paradoxal*, Bruylant, Bruxelles, 2001.

²Vedi M. LEROY, *Il federalismo belga*, relazione del Convegno internazionale “I cantieri del federalismo in Europa”, organizzata dall'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” il 25 giugno 2007, pag. 1.

formazione del Governo guidato dal socialista Elio Di Rupo dopo ben diciotto mesi di negoziati. Il Re, Alberto II, ha gestito l'*impasse* politica che ha privato il Belgio di un Governo federale per 541 giorni tra il 2010 e la fine del 2011, adattando di volta in volta il suo potere di nomina dei formatori per il Governo federale, ma ha lasciato immediatamente il campo all'Esecutivo e ai partiti politici della neonata coalizione, non appena è stato trovato un nuovo accordo istituzionale. Dall'altro lato, il sistema federale si presenta come l'aggregato di due entità, separate sul piano delle competenze ma sovrapposte a livello territoriale: si tratta delle Regioni e delle Comunità, entrambe istituite con la riforma costituzionale del 1970. Le Regioni e le Comunità detengono un potere legislativo pari a quello conferito allo Stato federale e sono dotate entrambe di organi parlamentari ed esecutivi assolutamente indipendenti dal potere centrale. La strutturazione in chiave regionale ha allontanato pertanto il modello belga da quello federale puro e, mentre alcuni Autori³ hanno considerato il Belgio come uno Stato propriamente "regionale", Altri⁴ hanno avanzato nuove categorie su misura, definendo, quello belga, un sistema di "regionalismo rinforzato" o di "regionalismo avanzato". La ripartizione di determinate competenze alle Comunità, enti posti su uno stesso piano rispetto sia alle Regioni che allo Stato Federale sul piano legislativo, sta invece ad indicare come le riforme costituzionali siano piuttosto il frutto di un compromesso che si lega alle esigenze di carattere culturale che hanno opposto, spesso anche molto duramente, valloni e fiamminghi. Il federalismo è stato concepito in Belgio più come uno strumento di pacificazione in campo politico che come necessità istituzionale e ciò emerge anche dal fatto che lo Stato federale non è altro che il "residuo" dello Stato unitario costituito nel 1831.

1. Dal Belgio unitario allo Stato bilingue

Il Belgio si è reso indipendente dal Regno Unito dei Paesi Bassi il 4 Ottobre 1830, in seguito alla rivoluzione scoppiata a Bruxelles e nelle altre Province belghe tra il 24 ed il 25 Agosto dello stesso anno. La violenta separazione delle Province belghe dal resto del Regno di Guglielmo d'Orange si deve ad una serie di fattori politici che coinvolsero direttamente anche le grandi potenze europee, in particolare la Gran Bretagna, la Francia e la Prussia. In linea con la politica di "stabilità del Continente", gli inglesi si adoperarono per fare del Regno Unito dei Paesi Bassi Stato-cuscinetto tra la Confederazione tedesca e la Francia, al fine di evitare ulteriori conflitti in Europa ed allontanare il pericolo di una nuova espansione di parte francese. Il neonato Regno d'Olanda era però pericolosamente fratturato sul piano linguistico e, soprattutto, sul piano religioso. Le province belghe

³Vedi M. BRANS, L. DE WINTER, W. SWENDEN, *The politics of Belgium*, ed. Routledge, New York, London, 2009, pagg. 2 – 7.

⁴Si vedano G. GUIGLIA, G. PECCOLO, R. ORRÙ, *L'ordinamento federale belga*, G. Giappichelli Editore, Torino, pag. 42; A. PADRONO, *La revisione costituzionale del luglio 1988 in Belgio: Regionalismo 'rinforzato' o federalismo?*, in *Quaderni Regionali*, 1988, n. 4, pag. 1407 e ss.; PADRONO A., *Annotazioni sul regionalismo in Belgio*, in *Quaderni Regionali*, 1987, n. 1, pag. 67 e ss.

erano infatti costituite da una popolazione mista fiamminga–francofona di religione cattolica, mentre le province propriamente “olandesi” erano abitate da una maggioranza di fede calvinista⁵.

Sul piano istituzionale, invece, ai belgi fu concesso il diritto di rappresentanza nella Camera elettiva dell’Assemblea degli Stati Generali ma ottennero il medesimo numero di seggi assegnati agli olandesi, nonostante la popolazione belga fosse numericamente maggiore. Le politiche anticattoliche del Re d’Olanda esasperarono la borghesia belga e si risolsero, come visto, nella rivoluzione del 1830, appoggiata dalla Chiesa cattolica e consacrata dal beneplacito della Gran Bretagna: quest’ultima accettò l’indipendenza del Belgio ma solo a condizione che si istituisse nelle province belghe una Monarchia parlamentare e che il nuovo Monarca del Belgio fosse svincolato dalla corona francese. Il 7 febbraio 1831 fu promulgata la Costituzione del Regno del Belgio e il 21 luglio, Leopoldo di Sassonia-Coburgo-Gotha, prestò su di essa il giuramento solenne (*serment*), divenendo così il primo “Re dei belgi”.

La Costituzione del 1831 è un felice compromesso tra il modello costituzionale inglese ed il modello francese⁶: del primo riprendeva gli strumenti istituzionali che permettevano di arginare ogni tentativo di prevaricazione da parte del Monarca. Del modello francese si recuperava invece la Dichiarazione del 1789, ampliando in alcuni casi la portata dei diritti civili e politici. La struttura istituzionale adottata dal costituente del 1831, richiamava i modelli tipici di monarchia parlamentare: la forma di Stato era fortemente accentrata e l’amministrazione delle Province e dei Comuni era organizzata direttamente dal legislatore centrale; il Re era detentore del potere estero, del potere esecutivo, del potere legislativo e del potere regolamentare; Egli non poteva mai sospendere le leggi né dispensare dalla loro esecuzione; il Re promulgava e sanzionava le leggi; nessun atto del Re, in virtù dell’articolo 64 della Costituzione, poteva avere effetto senza la controfirma di un Ministro; l’Esecutivo era interamente nominato dal Monarca ma divenne progressivamente autonomo con l’emergere della figura del Primo Ministro; il Parlamento era diviso in due camere, elette mediante un sistema elettorale maggioritario e a suffragio censuario; la Camera dei Rappresentanti e il Senato avevano funzioni paritetiche ma furono progressivamente differenziate sia sul piano della composizione⁷, sia per quanto riguarda le competenze; il potere di scioglimento delle Camere, insieme o separatamente, spettava al Re, il quale però era obbligato a convocare nuove elezioni entro 40 giorni dal momento dello scioglimento. La Costituzione del 1831 si ispirava inoltre alla concezione tipicamente francese della “centralità della legge”, pertanto era assente un organo preposto al controllo di costituzionalità delle leggi del Parlamento.

⁵Cfr. G. EMUNDSON, *History of Holland*, Cap. XXX, Cambridge Historical Series.

⁶Si veda D. DE COCCI, *La Costituzione belga*, G.C. Sansoni Editore, Firenze, 1946.

⁷La Costituzione del 1831 prevedeva, all’articolo 54, che il numero dei Senatori dovesse essere la metà di quello dei deputati, laddove oggi la Camera dei Rappresentanti conta 150 deputati e il Senato 71 senatori. Inoltre, il Senato oggi è composto da membri eletti in parte dal corpo elettorale e in parte dai Consigli di Comunità e in parte ancora da membri cooptati, vale a dire eletti dalle altre due categorie di senatori.

Il costituente del 1831 aveva posto una serie di meccanismi che permettevano, da un lato, di scongiurare qualsiasi tentativo di rovesciamento del regime costituzionale⁸ e, dall'altro, di procedere a revisione del testo costituzionale solo mediante la procedura solenne dettata dall'articolo 131, che recitava per l'appunto che *“Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare che v'ha luogo alla revisione di quella disposizione costituzionale che egli designa. Dopo questa dichiarazione le due Camere sono sciolte di pieno diritto. Due nuove Camere saranno convocate a norma dell'art. 71. Queste Camere stabiliscono, di comune accordo col Re, i punti da sottomettersi a revisione. In questo caso le Camere non potranno deliberare se due terzi almeno dei membri che compongono ciascuna di esse non siano presenti: nessun cambiamento verrà adottato, se non riunisca almeno i due terzi dei suffragi”*. In tal modo, spiega il De Cocci⁹, il popolo belga verrebbe direttamente coinvolto nel processo di revisione costituzionale, poiché riconfermando con il voto le precedenti forze politiche di maggioranza, esso esprimerebbe, seppure in maniera indiretta, il proprio consenso alle riforme presentate da queste ultime ovvero le respinge, scegliendo una nuova e differente maggioranza.

La Costituzione del 1831 rimarrà praticamente immutata per tutto il corso del secolo XIX, intervenendo il costituente solo nel 1893, in merito alla composizione del Senato e alle condizioni di eleggibilità dei membri della Camera Alta¹⁰. Nel 1893, fu inoltre introdotta una modifica del sistema elettorale e nel 1899, nel tentativo di arginare il Partito Operaio – poi divenuto Partito Socialista alla fine del primo conflitto mondiale – venne adottato il sistema di ripartizione dei seggi di tipo proporzionale¹¹.

L'avanzata dei socialisti aveva aperto la strada all'estensione del suffragio: il cammino per la democratizzazione del sistema istituzionale belga si protrarrà, grazie alle battaglie socialiste, fino al 1919, anno in cui il suffragio divenne universale maschile e limitato per alcune categorie di donne. Nello stesso anno veniva abolito il voto plurimo, concesso nel 1893 ad alcune categorie di cittadini – come ad esempio il “padre di famiglia” – che aveva permesso alla maggioranza cattolica di governare da sola dal 1893 fino al 1914. Nel 1948, infine, il legislatore estenderà il suffragio a tutti gli uomini e le donne maggiori di 21 anni, senza distinzione di classe sociale né di censo (l'eleggibilità per il Senato era invece riservata ad alcune categorie di professionisti).

Il costituente del 1831 non tenne assolutamente conto dell'assenza di una connotazione “nazionale” del neonato Regno del Belgio: lo stesso Re Leopoldo I ebbe ad affermare, nel 1851, che *“la Belgique n'a pas de nationalité et vu le caractère de ses habitants ne pourra jamais en avoir”*. Come visto, il Belgio era nato dall'unione delle Province cattoliche del vecchio Regno d'Olanda, ma al di là dell'unità religiosa, esisteva

⁸L'articolo 130 della Costituzione del 1831 dispone infatti che “La Costituzione non può essere sospesa ne in tutto né in parte”.

⁹In D. DE COCCI, *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁰L'elezione dei Senatori non seguiva più, per una parte di essi, il criterio censuario, ancora valido per la Camera dei Rappresentanti: solo gli appartenenti ad alcune categorie rigidamente elencate, di sesso maschile e maggiori di 21 anni, potevano eleggere ed essere eletti Senatori nella misura eccedente alla metà dei deputati.

¹¹Si veda J. BEAUFAYS, *“Les Partis catholiques en Belgique et aux Pays-Bas (1918-1958)”*, Bruylant, Bruxelles, 1973.

una frattura linguistica e culturale tra la popolazione delle Province del Nord, di lingua fiamminga, e la popolazione del Sud, francofona. Il legislatore belga aveva privilegiato la lingua francese: la Costituzione e ogni testo di legge avevano infatti valore “autentico” solo in francese: questo era dovuto principalmente al fatto che tutte le istituzioni erano dominate da una borghesia di estrazione francofona ed il francese era comunque la lingua veicolare della classe dirigente, ovvero la lingua adoperata dalla classe borghese, l'unica in grado di soddisfare i requisiti di censo richiesti dal sistema elettorale.

I diritti linguistici della popolazione fiamminga furono limitati all'impiego informale nelle Province e nei Comuni anche se il francese era la lingua ufficiale in tutte le amministrazioni pubbliche. Inoltre, il regime censuario in campo elettorale contribuì a far avanzare l'opera di francesizzazione del Paese, lasciando alla sola *élite* francofona il dominio del Parlamento e, pertanto, la guida politica del Regno.

Le discriminazioni in campo politico furono duramente contestate dal movimento culturale fiammingo, movimento che si batté per tutto il secolo XIX per la difesa degli interessi linguistici e culturali della popolazione del Nord del Belgio. In particolare, veniva rivendicato l'uso del fiammingo in campo scolastico e in quello giudiziario: con il regime stabilito dal costituente del 1831, infatti, i fiamminghi erano costretti ad affrontare i processi in lingua francese, mentre l'istruzione era interamente amministrata in francese. Questa situazione di evidente disparità, alimentò il dibattito politico proprio sul *clivage* linguistico: ben presto si aprì una fase di riforme con le quali si modificò progressivamente la cosiddetta “legislazione linguistica” del Regno. Il nazionalismo fiammingo avanzava a grandi tappe: prima, movimento culturale sorto per tutelare la lingua fiamminga dall'opera di francesizzazione mossa dal legislatore belga; poi, autentico partito politico che, a partire dagli anni '30, si pose l'obiettivo di spaccare il Paese in due e di rendere indipendenti le Province fiamminghe dal resto del Paese.

Il 17 Agosto 1873 venne approvata la proposta di legge che rendeva obbligatorio l'utilizzo del fiammingo nei processi penali a carico di imputati fiamminghi. Cinque anni più tardi, l'utilizzo del fiammingo venne reso in parte obbligatorio anche in campo amministrativo: i funzionari pubblici residenti nelle Province fiamminghe dovevano rendere i propri servizi anche in fiammingo, laddove richiesto. Tale obbligo venne poi esteso a tutti gli amministratori che prendevano servizio nelle Fiandre a partire dal 1890. Nel 1898, il Parlamento (grazie ad una maggioranza di deputati fiamminghi) approvò la legge Coremans–De Vriendt con la quale si stabiliva che il fiammingo diveniva, insieme al francese, lingua ufficiale della legislazione del Regno. In tal modo anche la traduzione in fiammingo della Costituzione ebbe, da quel momento in poi, valore legale. Prima della Grande Guerra, la battaglia sul *clivage* linguistico inasprì duramente i rapporti tra i parlamentari valloni e quelli fiamminghi, divisi anche sul campo della legislazione scolastica: a peggiorare la frattura comunitaria, concorsero anche le storiche divisioni che opponevano laici e cattolici. I nazionalisti fiamminghi riuscirono tuttavia a far approvare

una nuova legge in materia di insegnamento che obbligava l'utilizzo del fiammingo nelle scuole primarie, ivi comprese quelle gestite dal clero.

In linea generale, i politici francofoni avevano il timore che l'utilizzo obbligatorio del fiammingo si potesse estendere anche alle amministrazioni delle Province del Sud. Il deputato vallone Émile Dupont, espresse questi timori durante la seduta plenaria per la votazione della legge sull'insegnamento del fiammingo nelle scuole primarie, chiedendo ad alta voce in assemblea “*la séparation administratif*”. Si apriva così di fatto la cosiddetta “questione comunitaria”: secondo Dupont, l'utilizzo del fiammingo nelle sole Province fiamminghe e del francese nelle sole Province valloni avrebbe dovuto essere formalizzata sul piano istituzionale, conducendo pertanto alla separazione “amministrativa” del Paese. La questione linguistica si è posta, pertanto, alla base del processo di riforma istituzionale avviato nel 1970 e tuttora in corso di perfezionamento. La separazione amministrativa del Paese fu in realtà messa in pratica già tra le due Guerre Mondiali, con la stesura di nuove leggi linguistiche che seguivano il principio “*langue de la région, langue véhiculaire*”. Tra il 1921 e il 1938 furono introdotte nuove misure volte all'estensione dell'utilizzo della lingua fiamminga nelle Università situate in territorio fiammingo.

Nel 1931, l'Università di Gand fu completamente “*fiamminghizzata*” mentre nel 1932 il territorio belga fu suddiviso in tre Regioni linguistiche, introducendo il principio della mobilità delle frontiere sulla base di un censimento da effettuarsi ogni dieci anni: ad ogni Regione linguistica corrispondeva un regime linguistico diverso. Così al Nord, l'amministrazione avrebbe adottato i suoi atti in fiammingo, al Sud si sarebbe utilizzato il francese mentre nella zona attorno a Bruxelles (territorio estremamente sensibile al principio della mobilità delle frontiere) si sarebbe adottato un regime bilingue.

Tuttavia, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e l'invasione tedesca spensero ogni velleità nazionalista. Va tuttavia segnalato come durante l'occupazione, il VNV, il partito nazionalista fiammingo, riuscì ad ottenere, con l'appoggio dei tedeschi, la separazione delle Province fiamminghe dal resto del Paese. Così facendo, i nazionalisti fiamminghi anticiparono in qualche modo il processo di riforma dello Stato avviato invece trent'anni più tardi.

2. 1970: la prima riforma dello Stato

Il cleavage comunitario si era riflesso nell'ordinamento costituzionale belga sia a livello linguistico, con l'introduzione di un regime unilinguistico per ciascuna comunità e la separazione amministrativa delle Province fiamminghe da quelle valloni, sia a livello politico, con l'emergere delle formazioni nazionaliste (in particolare in Fiandra) e delle correnti “comunitarie” dei grandi partiti. Esiste pertanto in Belgio, uno stretto legame tra le riforme adottate in campo linguistico e l'evolversi della questione comunitaria: “*le istanze regionaliste che si svilupparono tra la seconda metà dell'800 e la prima metà del '900,*

*originatesi a partire dalla questione linguistica propugnata dal movimento fiammingo, finirono con il seguirne in qualche modo le sorti, e quindi andarono esaurendosi in concomitanza allo sviluppo della legislazione linguistica e, soprattutto, con l'allargamento ai socialisti della coalizione governativa e il consolidarsi di una forma di governo di tipo consultivo*¹².

Il dibattito parlamentare sul fronte istituzionale, fu reso sterile con l'invasione da parte dei tedeschi durante il secondo conflitto mondiale. Con la fine della Guerra, il Belgio entrò in una fase politica estremamente delicata, incentrata lungo tutta la seconda metà degli anni Quaranta, sulla “*questione monarchica*”¹³. Il Partito Cattolico (CVP-PSC) rientrò nella coalizione di Governo solo nel 1958, dopo la caduta elettorale nelle tornate del 1950 e del 1954: in tal modo si tornava all'equilibrio politico d'anteguerra. Il ristabilimento del sistema tripartito aveva riaperto nuovamente la questione etnico-linguistica.

Diversi fattori spiegano la rinascita delle istanze nazionaliste di parte fiamminga: da un lato, la popolazione fiamminga era aumentata di numero ma i valloni, dall'altro, si trovarono in maggioranza a Bruxelles, considerata invece dai fiamminghi come la loro capitale storica (Bruxelles si trova infatti completamente inglobata all'interno del territorio fiammingo). Dal punto di vista economico, invece, all'inizio degli anni Sessanta i valloni entrarono in una fase di crisi. La chiusura delle miniere nel Sud aveva comportato la necessità di una riconversione di numerose industrie ma la popolazione vallone entrò ben presto in una violenta spirale recessione–disoccupazione.

L'aumento della disoccupazione costrinse moltissimi valloni ad emigrare, come visto, nella Provincia del Brabante ed in particolare nella zona di Bruxelles. I fiamminghi considerarono tale “esodo” come una vera e propria “invasione” del territorio fiammingo. Questo non fece altro che inasprire ulteriormente il dialogo tra le due comunità: da un lato, i nazionalisti fiamminghi, riemersi dalle ceneri della VNV, diedero vita ad una nuova formazione politica, la Volksunie – VU. I valloni, da parte loro, fecero ricadere le colpe del disastro finanziario del Sud del Paese sulle spalle del Governo: alcuni deputati liberali lasciarono il proprio partito e ne fondarono uno nuovo, anch'esso, come VU, di stampo “localista”: si trattava del Rassemblement Wallon – RW, guidato da François Perin. Il RW si ispirava a ideali di tipo federale e si batté, negli anni Sessanta, per l'instaurazione delle Regioni.

Anche nel circondario di Bruxelles prese vita una formazione di stampo federalista, quella dei *Fédéralistes Démocrates Francophones* – FDF. Le origini del movimento regionalista brussellese francofono si legano alla stesura delle leggi linguistiche del 1962–1963 con le quali si congelarono i

¹²In G. GUIGLIA, G. PECCOLO, R. ORRÙ, *op. cit.*, pag. 46.

¹³Il Monarca non aveva seguito il proprio Governo in esilio durante l'occupazione nazista, scatenando così, subito dopo la liberazione, vivaci contestazioni da parte dei valloni. Per la prima volta nella storia del Belgio, il popolo fu chiamato a pronunciarsi mediante referendum – un referendum di tipo consultivo – sull'opportunità o meno di far abdicare il Re, Leopoldo III, a favore dell'erede, Baldovino. I risultati del referendum segnarono una vittoria di misura dei “no” ma riflessero quella separazione fra Nord, Sud e Centro (Bruxelles) che avrebbe lacerato la vita politica del Paese nei decenni successivi: al Nord infatti prevalsero i “Sì”, mentre in Vallonia, ci fu una schiacciante maggioranza favorevole all'abdicazione. Leopoldo III abdicò solo nel 1951, in seguito alle pressioni dei parlamentari valloni e brussellesi, chiudendo in tal modo l'annosa questione monarchica. Si veda J. BEAUFAYS, *op. cit.*, “*Crise Royale*”, pagg. 72 e ss..

confini linguistici delle due comunità ed in particolare i confini della Regione linguistica di Bruxelles. Con tali leggi, infatti, si abbandonava pertanto il principio della mobilità delle frontiere e da quel momento, il Belgio poteva essere considerato a tutti gli effetti uno “Stato bilingue”. A Bruxelles venne stabilito un regime bilinguistico ed il Brabante fiammingo e quello vallone furono fusi nella Provincia unita del Brabante. Gli obiettivi del FDF erano quelli di mantenere i privilegi dei francofoni ormai residenti a Bruxelles e di allargare i confini dell’agglomerato brussellese (limitato a 19 Comuni con la legge del 1962).

La delimitazione delle frontiere linguistiche aveva scontentato sia fiamminghi che valloni per diversi motivi, in particolare per il trasferimento di alcuni Comuni di frontiera da un regime linguistico all’altro. La questione dei Comuni di frontiera, così come quella del circondario di Bruxelles non possono essere considerate, nel caso belga, come marginali alla vita politica del Paese¹⁴. Alla fine degli anni ’60, un altro episodio, anch’esso di portata apparentemente limitata, animò pericolosamente la vita politica del Paese: è stato il caso dell’Università Cattolica di Louvain, Ateneo situato in territorio fiammingo ma quasi completamente gestito da francofoni. I militanti delle associazioni nazionaliste del Nord, costrinsero gli studenti francofoni a lasciare l’Università al grido di “*Walen buiten!*” (“fuori i Valloni!”) e imposero con successo la completa “*fiamminghizzazione*” dell’Ateneo.

Nel 1968, il Paese fu preda di un clima a tratti molto violento: “*ogni successo riportato da una delle due Comunità veniva interpretato come una minaccia per l’autonomia culturale dell’altra, che era così indotta ad aumentare a sua volta le proprie rivendicazioni, in una specie di gioco al rialzo*”¹⁵. Le elezioni politiche del 1968 videro l’avanzata dei partiti nazionalisti: la VU ottenne il 9,8% con 20 deputati e 9 senatori, mentre il RW ed il FDF ottennero 12 deputati (sei per parte) e 5 senatori. Il Governo precedente (PSC-CVP – PS-PSB) aveva abbozzato, nel 1965, una proposta di riforma costituzionale con l’intento di spegnere i focolai nazionalisti sia di parte vallone che di parte fiamminga. La proposta però fu congelata in seguito alle dimissioni dell’Esecutivo. La separazione dei cristiano-democratici nel 1968 e i rischi di ingovernabilità dovuti all’ascesa dei partiti localistici avevano però riaperto il dibattito sulle riforme costituzionali: con una revisione della forma di Stato si poteva risolvere pacificamente la questione etnico-linguistica da un lato, e quella economica, dall’altro. Nonostante la crisi del 1968, l’Esecutivo dimissionario aveva conferito alla bozza di revisione del 1965 il carattere di “dichiarazione di revisione”: in questo modo, il Parlamento appena eletto diveniva, ai sensi dell’art. 131 della Costituzione, “Parlamento costituente” e poteva procedere alla revisione del testo costituzionale.

Tra il luglio ed il dicembre del 1970, durante le fasi del dibattito per la riforma dello Stato, la maggioranza di Governo cristiano-socialista, aprì il negoziato a tutti i partiti dell’arco parlamentare. Il

¹⁴Sarà proprio lo scontro su questi piccoli Comuni a determinare l’andamento del processo di federalizzazione e ad allentare progressivamente il legame tra francofoni e fiamminghi.

¹⁵In G. GUIGLIA, G. PECCOLO, R. ORRÙ, *op. cit.*, pag. 48 – 49.

processo di riforma sarà pertanto imperniato sul metodo del “compromesso” tra le varie forze politiche. I lavori parlamentari furono equamente ripartiti tra Camera dei Rappresentanti e Senato: alla prima furono affidate le questioni istituzionali, mentre alla Camera Alta fu affidata la questione “economica”.

La riforma adottata nel dicembre del 1970 constava di ben quindici emendamenti al testo costituzionale, fino ad allora rimasto immacolato nella parte dedicata all’organizzazione dello Stato¹⁶: in primo luogo, il Parlamento belga veniva suddiviso in due gruppi linguistici, quello fiammingo e quello vallone. L’appartenenza all’uno o all’altro gruppo veniva stabilita in base al Comune di residenza del parlamentare o per *déclaration* (obbligatoria per i deputati e i senatori di Bruxelles); su proposta del Professor Perin, appoggiato nell’occasione dal giovane liberale Delruelle, vennero introdotte, con il nuovo art. 107 *quater*, le Regioni (Regioni “politiche”, da non confondere con le Regioni “linguistiche” istituite con il nuovo art. 3 *bis*).

Il nuovo art. 107 *quater* disponeva che “*il Belgio comprende tre Regioni: la Regione Vallone, la Regione Fiamminga e la Regione di Bruxelles*”. Per queste ultime, “*una legge a maggioranza speciale attribuirà a degli organi composti da mandatari eletti, le competenze che essa determina ad eccezione di ciò che rientra nel campo dell’articolo 23 (impiego delle lingue) o dell’articolo 59 bis (autonomia culturale) della Costituzione*”. In tal modo si rompeva il centralismo che aveva caratterizzato l’assetto istituzionale del Paese fino ad allora. L’opzione regionalista si legava così in qualche modo alle leggi linguistiche degli anni ’30 e a quelle del 1962-1963 con le quali il Belgio era stato, *de facto*, suddiviso in tre Regioni, due unilinguistiche (Vallonia e Fiandre) e una bilingue (Bruxelles). Nella riforma del dicembre del 1970, invece, le Regioni erano state concepite come veri e propri enti statali ciascuno di un organo legislativo e di un esecutivo “politicamente autonomo” rispetto al governo centrale (sebbene i poteri delle Regioni non fossero definiti nell’art. 107 *quater*, la cui vaga formulazione lasciava presagire che alle Regioni fosse concesso “di tutto”).

L’attuazione dell’art. 107 *quater* era stata infatti rinviata ad una legge speciale da approvare successivamente e separatamente alla riforma costituzionale. Pertanto, fino a quando non si fosse votata una legge del genere, il dettato dell’art. 107 *quater*, rimaneva lettera morta. La stessa riforma costituzionale del 1970 aveva introdotto, al nuovo art. 1 della Costituzione, la nuova fonte normativa definita “legge speciale”: la Costituzione prevedeva, per la modifica dei confini delle Regioni e per le altre disposizioni legislative a carattere “comunitario”, l’adozione di una legge per la cui approvazione sarebbe stato necessario raggiungere una serie di quorum. In primo luogo, era richiesta la maggioranza semplice delle presenze e dei voti positivi in ciascun gruppo comunitario (fiammingo e vallone) sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato. Successivamente, se questi quattro quorum erano soddisfatti, in seduta plenaria alla Camera e al Senato era richiesta una nuova maggioranza dei 2/3 dei presenti. La

¹⁶Vedi J. GROOTAERS, *La révision constitutionnelle de décembre 1970*, in *Courrier Hebdomadaire du Centre de Recherche et d’information socio-politiques – CRISP* – N. 555–556, 17 marzo 1972, raccolta annuale, Tomo I, anno 1972, pag. 2 e ss.

disposizione trovava la propria *ratio* nella necessità di rendere maggiormente condivise le riforme proprio in campo comunitario.

Il costituente del 1970 pose in essere, con il nuovo art. 38 *bis*, anche un altro strumento atto ad evitare colpi di mano da parte della maggioranza fiamminga (con il sistema proporzionale, il gruppo parlamentare fiammingo era sistematicamente più numeroso di quello vallone): si tratta del cosiddetto meccanismo della “*sonnette d’alarme*”, oggi disciplinato nell’art 54 della Costituzione. Con tale meccanismo, viene permesso ai 2/3 dei membri di ciascun gruppo linguistico di interrompere l’iter parlamentare di una determinata proposta di legge ritenuta lesiva degli interessi della propria Comunità. Tale proposta di legge deve essere poi sottoposta al Governo (oggi “Consiglio dei Ministri federale”) il quale è obbligato a pronunciarsi nel merito entro 30 giorni. Se il Governo non riesce a dirimere la questione entro i 30 giorni fissati dalla Costituzione, si procede allo scioglimento anticipato delle Camere e vengono indette nuove elezioni.

Come visto, oltre alle tre Regioni “politiche” dell’art. 107 *quater*, il costituente del 1970 istituì, con il nuovo art. 3 *bis*, quattro Regioni “linguistiche”: la Regione francese, la Regione fiamminga, la Regione tedesca e la Regione bilingue di Bruxelles-Capitale.

Il costituente del 1970 diede vita ad un ulteriore ente statale: le Comunità culturali. L’art. 3 *ter* stabiliva che il Belgio si componeva di tre Comunità: la Comunità culturale francese, la Comunità culturale fiamminga e la Comunità tedesca. Le prime due erano dotate di assemblee legislative – i Consigli culturali – i quali avevano il potere di adottare decreti, vale a dire atti aventi forza di legge. La Comunità tedesca era invece dotata di un Consiglio (non denominato “culturale”) al quale era attribuita la facoltà di adottare *regolamenti* nelle materie di competenza dei Consigli culturali e altri atti aventi forza minore a quella della legge per le altre materie.

Il nuovo art. 59 *bis* stabiliva le competenze dei Consigli delle Comunità culturali: esse potevano decretare in materia culturale, sull’insegnamento e sull’impiego delle lingue. Lo *alinéa* I dell’art. 59 *bis* definiva la composizione dei Consigli delle Comunità culturali: “*esiste un Consiglio culturale per la Comunità culturale francese comprendente i membri del gruppo linguistico francese delle due Camere e un Consiglio culturale fiammingo comprendente i membri del gruppo linguistico fiammingo delle due Camere*”. Pertanto, le sorti politiche dei Consigli di Comunità seguivano direttamente quelle del Parlamento nazionale.

La scelta di conferire all’insieme dei deputati e dei senatori di ciascuna gruppo linguistico anche la carica di Consigliere comunitario, era dovuta al fatto che le Comunità potevano emanare decreti con forza di legge: escludere una parte dei senatori o una parte dei deputati dai Consigli di Comunità equivaleva pertanto a privarli del pieno esercizio del potere legislativo. Infine, la riforma del 1970 toccò anche la composizione dell’Esecutivo: il nuovo art. 86 *bis* stabiliva, infatti, che il Governo nazionale dovesse

essere composto da un numero uguale di Ministri francofoni e fiamminghi (il Primo Ministro poteva invece essere considerato come un *asexué linguistique*).

3. 1980: la seconda riforma dello Stato

Con la riforma del 1970, il Belgio si era dotato di due nuovi enti statali (le Comunità culturali e le Regioni) le quali rompevano il centralismo che aveva caratterizzato fino ad allora il sistema istituzionale belga; la riforma aveva ricalcato la frattura linguistica e culturale del Paese, istituendo, da un lato, quattro Regioni linguistiche; dall'altro, il Parlamento era stato suddiviso in due gruppi linguistici, anche al fine di individuare in maniera agevole i membri dei nuovi Consigli di Comunità; per l'Esecutivo nazionale veniva stabilito il principio della parità linguistica (ad eccezione del Primo Ministro); infine, veniva stabilito un *modus operandi* per il futuro dialogo tra comunità, dotando ciascun gruppo linguistico in Parlamento di strumenti giuridici atti a preservare i rispettivi interessi (*sonnette d'alarme*, leggi speciali). Le Comunità culturali erano già state dotate di istituzioni proprie e di poteri legislativi ed esecutivi autonomi rispetto al governo centrale. Per l'attuazione delle norme istituenti le "Regioni" bisognava invece approvare una legge speciale attraverso la quale definire non solo la composizione degli organi preposti al funzionamento di tali enti, ma anche le competenze di queste ultime. Il dettato dell'art. 107 *quater* lasciava spazio a qualunque tipo di concessione: esso non stabiliva alcun limite di competenza ma rinviava semplicemente al legislatore speciale il compito di definire il ruolo che avrebbero dovuto assumere i nuovi enti regionali.

Si trattava di una vittoria dei regionalisti valloni e della RW di Perin: l'istituzione delle Regioni permetteva non solo di far fronte alle esigenze economiche dei valloni ma, cosa più importante, riconosceva al territorio di Bruxelles, uno status istituzionale (potenzialmente) autonomo che avrebbe sottratto la Capitale alla comunità fiamminga. I fiamminghi, avversi invece alla "regionalizzazione" dello Stato, furono tuttavia compensati con l'istituzione delle Comunità culturali, enti preposti all'organizzazione e alla disciplina delle materie definite appunto "culturali".

L'opposizione fiamminga a qualsiasi evoluzione in senso regionale dell'assetto istituzionale del Paese, spiega la lunga attesa per l'attuazione dell'art. 107 *quater*. Solo con la riforma del 1980, infatti, si procederà alla stesura delle leggi speciali attuative della disciplina della Regione fiamminga e della Regione Vallonia, mentre per la Regione di Bruxelles bisognerà attendere addirittura il 1989. Il decennio che va dal 1970 al 1980 fu caratterizzato dalla crescita dei partiti regionalisti (soprattutto nella tornata elettorale del 1972) e dalla conseguente crisi dei partiti tradizionali i quali decisero, uno dopo l'altro, di

abbandonare la struttura unitaria e di dar vita a nuove formazioni schierate invece sul fronte comunitario¹⁷.

Privo di uno stabile sistema unitario sia a livello istituzionale che in campo politico, il Belgio entrò in una fase politica estremamente incerta che richiese, tra il 1977 e il 1978, l'apertura di un nuovo negoziato per le riforme costituzionali. L'inconsistenza delle strutture regionali e la scarsa incisività di quelle comunitarie¹⁸ aveva infatti deluso sia i fiamminghi che i valloni. Inoltre, la duplice struttura Comunità-Regioni rendeva il sistema altamente complesso, configurando un assetto istituzionale asimmetrico¹⁹.

Il 24 maggio 1977, il Primo Ministro Leo Tindemans stabilì una base programmatica per la risoluzione della questione comunitaria, siglando insieme ai partiti di Governo un patto, denominato "Patto d'Egmont". Il Patto d'Egmont prevedeva l'istituzione di Consigli comunitari e di Esecutivi comunitari politicamente *autonomi* dagli organi dello Stato centrale; l'istituzione di Consigli ed Esecutivi regionali autonomi; la suddivisione delle competenze tra Regioni e Comunità secondo il principio per cui alle prime dovevano essere affidate le materie economiche "legate al territorio", alle seconde quelle "legate alla persona"; la soppressione delle Province e la ripartizione del territorio in 25 sub-Regioni; una riforma per il Senato in senso regionale; la limitazione di Bruxelles a 19 Comuni e l'elezione dei membri del Consiglio brussellese su base unilinguistica; l'istituzione di Commissioni comunali-regionali per i Comuni del circondario brussellese e dei sei Comuni *à facilités*, con compiti relativi alla disciplina delle materie "legate alla persona"; scissione dell'*arrondissement* (circoscrizione) elettorale di Bruxelles-Hal-Vilvorde, dove fino ad allora le liste elettorali fiamminghe di Hal-Vilvorde e quelle di Leuven erano apparentate. I partiti fiamminghi riuscirono tuttavia ad ottenere le dimissioni del Governo Tindemans cui seguì un Governo di transizione²⁰ che riuscì comunque a far approvare una nuova dichiarazione di

¹⁷Nel 1972, le ali comunitarie del Partito Cattolico unitario (PSC – CVP), daranno vita a due nuovi partiti del tutto indipendenti. Stessa sorte per il Partito Liberale unitario (Parti de la Liberté et du Progrès – PLP unitaire) disciolto nel 1972 a favore di ben quattro nuove formazioni, rispettivamente: il Partij voor Vrijheid en Vooruitgang – PVV, in Comunità fiamminga; il Parti de la Liberté et du Progrès – PLP francofono, divenuto dapprima Parti des Réformes et de la Liberté de Wallonie – PRLW in seguito alla fusione col Rassemblement Wallon – RW di André Renard (la terza formazione nata dalle ceneri del Partito unitario) e poi definitivamente Parti Réformateur Libéral – PRL di Vallonia nel 1979; infine, l'ala brussellese del Parti Réformateur Libéral, la quale si distaccò dall'omologa formazione vallone alleandosi con i federalisti della FDF. Nel 1992, i liberali fiamminghi daranno vita alla Vlaamse Liberalen en Democraten – VLD, divenuta Open VLD nel 2007 con l'innesto di Vivant (uno dei pochi partiti in Belgio con vocazione ancora unitaria). Al Sud, invece, le formazioni di ispirazione liberale si sono coalizzate in un nuovo cartello, il Mouvement Réformateur – MR, comprendente il PRL di Vallonia, il Partito Liberale della Comunità Germanofona (Partei für Freiheit und Fortschritt – PFF), i federalisti francofoni di Bruxelles (Fédéralistes Démocrates Francophones – FDF) e il Mouvement des citoyens pour le changement (MCC). L'ultimo partito ad operare una scissione nelle rispettive ali comunitarie sarà il Partito Socialista il quale, nel 1978, lascerà il campo al Parti Socialiste – PS in Vallonia e al Belgische Socialistische Partij – BSP in Comunità Fiamminga (divenuto Socialistische Partij – SP nel 2001). Si vedano in proposito X. MABILLE, *Les partis politiques en Belgique*, Courrier Hebdomadaire du CRISP, 1996, pagg. 3 e ss.; J. BEAUFAYS, G. MATAGNE, *La Belgique en mutation. Système politiques et politiques publiques (1968 – 2008)*, Bruylant, Bruxelles, 2009.

¹⁸Vedi G. GUIGLIA, G. PECCOLO, R. ORRÙ, *op. cit.*, pag. 53.

¹⁹In M. VERDUSSEN, *Il federalismo asimmetrico in Belgio*, tr. it. a cura di BARBERA C., in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, Anno 2007, fasc. n. 3, p. 1172-1182.

²⁰Il 5 aprile 1979, un esecutivo pentapartito (PSC, CVP, PS, SP, FDF) a guida CVP (Primo Ministro Martens) e integrato da ministri delle Comunità e delle Regioni, avviò i negoziati che avrebbero portato alla seconda riforma dello Stato della storia

revisione della Costituzione. Questa volta furono approvati 9 emendamenti al testo costituzionale, rispettivamente agli artt. 3 *ter*, 28, 59 *bis*, 59 *ter*, 108, 110, 111, 113 e 135²¹. La seconda riforma dello Stato fu inoltre completata con la stesura di due leggi di riforma istituzionale: la l. spec. 8 agosto 1980 e la l. spec. 9 agosto 1980, quest'ultima relativa al finanziamento di Regioni e Comunità.

In primo luogo, veniva soppressa la dicitura “culturali” per le Comunità (nuovo art. 3 *ter*): queste ultime non erano più competenti per le sole materie culturali ma anche per le cosiddette materie “personalizzabili” (traduzione libera dal francese “*personnalisables*”, termine con il quale vengono indicate le materie “legate alla persona”).

Con la revisione dell'articolo 26 *bis* e dell'art. 59 *bis* si conferiva ai Consigli delle Comunità e delle Regioni il potere di adottare, a maggioranza speciale e nei limiti delle competenze assegnate, “decreti”, ovvero atti aventi forza di legge. Mancava pertanto una gerarchia tra le fonti comunitarie, quelle regionali e quelle statali. Per dirimere le controversie su eventuali conflitti di competenza, venne istituita una *Cour d'Arbitrage*, la quale non era una Corte Costituzionale nel senso proprio del termine, sebbene all'art. 107 *ter* fosse stabilita la possibilità, per la Corte, di esercitare il potere di controllo di costituzionalità degli atti aventi forza di legge, ma solo in relazione al dettato dell'art. 26 *bis* della Costituzione. La l. spec. 8 agosto 1980 definì ulteriormente le competenze dei Consigli di Comunità: essi potevano decretare sulle materie culturali (difesa della lingua, formazione dei ricercatori, belle arti, patrimonio culturale, musei, biblioteche, servizi radiotelevisivi, stampa ed editoria, turismo); sulle materie *personnalisables* (politica sanitaria, assistenza sociale, politiche per la famiglia, assistenza per gli indigenti, immigrati, portatori di handicap, terza età).

La stessa legge speciale definiva le nuove competenze dei Consigli Regionali: essi potevano decretare sulla gestione del territorio (urbanistica, piani di sviluppo di aree industriali, riassetto urbano, tutela dei monumenti); la tutela dell'ambiente (acqua, rifiuti, industrie insalubri, riconversione rurale, foreste, conservazione della natura, caccia, pesca, difesa del suolo); protezione civile; politica economica e sviluppo regionale; politica energetica regionale; politica del lavoro.

In base al dettato degli artt. 26 *bis* e 59 *bis*, Regioni e Comunità ottenevano un potere decretale che di fatto spogliava lo Stato della potestà normativa primaria nelle materie riservate alle prime. Veniva accolto in tal modo il principio di “esclusività” con il quale si escludeva, appunto, la possibilità di legiferare in regime di concorrenza. La legge speciale del 1980 stabiliva, infine, un criterio progressivo per la composizione dei Consigli comunitari e regionali, dapprima composti dai soli senatori di ciascun gruppo linguistico del Parlamento nazionale e, solo in seguito ad una riforma del Senato, da membri

del Belgio.

²¹Vedi J. BRASSINNE, *La réforme de l'Etat (III) du Gouvernement Martens III au vote des lois de réformes institutionnelles sous le Gouvernement Martens III*, Centre de Recherche et d'information socio – politiques – Courrier Hebdomadaire du CRISP, n. 893 – 894, 10 ottobre 1980, tomo II, 1980, pag. 20.

direttamente eletti e re-indirizzati al Senato. In tal modo, le Regioni e le Comunità Fiamminga e Vallone si svincolavano parzialmente dallo Stato centrale anche sul piano politico.

Ulteriore aspetto fondamentale della riforma del 1980, fu la decisione da parte dei politici fiamminghi di procedere alla fusione delle istituzioni regionali con quelle comunitarie (le competenze regionali venivano perciò trasferite alla Comunità fiamminga). Al contrario, i valloni decisero di mantenere istituzioni separate, così a fronte di un solo “Consiglio fiammingo”, competente per l'insieme delle competenze regionali e comunitarie, al Sud del Paese troviamo un Consiglio regionale vallone, un Consiglio della Comunità francese e un Consiglio della Comunità germanofona (dunque non più “tedesca”).

L'asimmetria del sistema istituzionale si stagliava ora anche sul piano orizzontale, proprio per la differente evoluzione degli enti regionali e comunitari nelle due diverse comunità, alimentando ancor di più la peculiarità del “regionalismo belga”.

Emerse chiaramente, con la riforma del 1980, l'assenza di una disciplina della Regione di Bruxelles per la quale bisognerà invece attendere la successiva riforma del 1989; altro punto lasciato in sospeso fu quello relativo alla riforma del Senato. Eppure, la stessa l. spec. 8 agosto 1980 richiedeva, in vista della ricomposizione dei Consigli di Comunità e di Regione, una nuova riforma del Senato. D'altro canto, una riforma del genere era altamente auspicabile, in virtù del fatto che “*dans tous les Etats fédéraux, il est tenu compte, et ce dans une mesure qui peut varier, de l'éclatement de l'Etat en plusieurs composantes autonomes pour déterminer la composition et le compétences de la seconde chambre*”²². Proprio per la mancata riforma del Senato, i socialisti inscenarono una singolare protesta, proclamando lo sciopero dei propri Ministri e lasciando la coalizione di Governo nella legislatura 1981 – 1985. L'uscita dei socialisti dal Governo non obbligò tuttavia l'Esecutivo a dimissioni anticipate: la legislatura si chiuse senza alcuna proposta di revisione della Costituzione, così, in quella successiva, il Parlamento fu privato del potere costituente.

4. 1988 – 1989: lo statuto di Bruxelles e la terza riforma dello Stato

Le elezioni del 1985 riconfermarono la maggioranza cristiano-democratica – liberale, esclusi ancora una volta i socialisti. La tregua comunitaria della precedente legislatura fu interrotta da una nuova spaccatura, stavolta in seno ai partiti cattolici (CVP e PSC). La riforma del 1980 non aveva infatti compreso tra i trasferimenti a favore delle Comunità, la materia relativa all'insegnamento, rivendicata fortemente dal movimento fiammingo, appoggiato naturalmente dal CVP e avverso ai valloni del PSC. I socialisti, dal canto loro, si strinsero attorno alla figura di José Happart, il sindaco di Fourons. Happart

²²Cfr. M. UYTENDAELE, *Le fédéralisme inachevé - réflexions sur le système institutionnel belge, issu des réformes de 1988-1989*, Thèse de doctorat, paru chez Bruylant, dans la collection de la Faculté de Droit de l'U.L.B., 1991.

continuò ad utilizzare il francese come *langue véhiculaire* della propria amministrazione, contravvenendo così alla l. spec. dell'8 agosto 1980.

L'entusiasmo suscitato dal “dissidente vallone” lanciò i socialisti verso una clamorosa vittoria nelle elezioni del 1987 (i due partiti socialisti ottennero, insieme, più del 30% dei seggi sia alla Camera che al Senato). Nel frattempo, la crisi politica, determinata anche dalla spaccatura tra cattolici fiamminghi e valloni, aveva allarmato il Re Baldovino, il quale si riservò di tenere delle consultazioni informali coi più importanti leader politici in vista di una nuova riforma costituzionale: “*tra il partito autonomista fiammingo (Volksumie), i socialisti valloni e il leader dei cristiano-democratici, Debaene, era in corso da tempo un negoziato, ispirato in forma riservata dallo stesso Re Baldovino, che prevedeva, in caso di crisi di Governo, il conferimento dei poteri di emendamento costituzionale al nuovo Parlamento, in vista di una nuova riforma dello Stato che avesse come obiettivo la definitiva trasformazione del Belgio in uno Stato federale*”²³.

L'idea di procedere ad un'ulteriore approfondimento del processo di regionalizzazione, con la costituzione di un vero e proprio Stato federale, era stata accolta come soluzione definitiva per l'annosa questione comunitaria. Le elezioni del 1987, come visto, premiarono il Partito socialista vallone: sommando i voti del PS (partito socialista vallone) e del SP (partito socialista fiammingo), i socialisti divenivano la nuova maggioranza del Paese. I grandi sconfitti delle elezioni del 1987 furono i liberali che non entrarono nella nuova coalizione di Governo. Il programma politico del PS elencava, tra le sue priorità, proprio quella di procedere ad un'ulteriore riforma dello Stato, stavolta in senso federale. Per questo motivo, il PS si batté con successo, al termine della legislatura precedente, per far approvare in Parlamento una nuova dichiarazione di revisione della Costituzione. Con tale *déclaration*, si riprendevano in sostanza i punti fondamentali stabiliti negli incontri informali tra il Re e i partiti di governo.

Gli articoli previsti nella dichiarazione di revisione costituzionale erano, rispettivamente: l'art. 17 sul libero insegnamento delle lingue; l'art. 47 relativo alla legge elettorale; l'art. 48 relativo alla composizione dei collegi elettorali; l'art. 59 *bis* relativo alla composizione e alle competenze dei Consigli e degli Esecutivi delle Comunità francese e fiamminga; l'art. 107 *ter* relativo alla composizione dei conflitti tra la legge, i decreti e le regole dettate dall'art. 26 *bis*; l'art. 108 *ter* relativo ai grandi agglomerati; infine, l'art. 115, relativo all'approvazione parlamentare della “legge finanziaria” (*budget*).

L'art. 17 fu modificato con l'inserimento di un ulteriore comma, nel quale veniva specificato che l'insegnamento doveva essere “comunitarizzato”.

L'art. 47 fu modificato in modo tale da abbassare l'età per l'accesso all'elettorato attivo. Veniva abolita la ripartizione “provinciale” dei collegi elettorali precedentemente disciplinata dall'art. 48.

Il nuovo art. 59 *bis* attribuiva alle sole Comunità la possibilità di stipulare trattati internazionali nelle materie di loro competenza.

²³In G. GUIGLIA, G. PECCOLO, R. ORRÙ, *op. cit.*, pag. 60.

Le competenze della Corte d'Arbitrato furono ulteriormente estese nel nuovo art. 107 *ter*: “*la Corte statuisce mediante sentenza: [...] 2) la violazione da parte di una legge, di un decreto o di una regola prevista, dall’art. 26 bis, degli articoli 6 (principio di uguaglianza), 6 bis (divieto di discriminazioni) e 17 (libertà dell’insegnamento); [...] La Corte può essere adita da ogni autorità che sia designata dalla legge, da ogni persona che abbia motivato interesse ovvero, in via pregiudiziale, da ogni giurisdizione [...]*”. Pertanto, la Corte veniva dotata del potere di controllo di costituzionalità delle leggi e dei decreti, e poteva riferirsi per i parametri di costituzionalità non più, solamente, all’art. 26 *bis* della Costituzione, ma anche al dettato degli artt. 6, 6 *bis* e 17 della Costituzione.

La modifica dell’art. 59 *bis* aveva comportato necessariamente la stesura di una nuova legge speciale (l. spec. 8 agosto 1988) modificativa, a sua volta, della l. spec. 8 agosto 1980. La questione di Bruxelles-Capitale fu risolta anch’essa con legge speciale (l. spec. 12 gennaio 1989) mediante la quale venivano istituiti i nuovi organi regionali e comunitari brussellesi.

La l. spec. 8 agosto 1988 definiva i trasferimenti statali verso le Comunità e le Regioni tra cui spicca, come visto, la comunitarizzazione dell’insegnamento. Il trasferimento fu operato mediante il principio dei “*bloc homogènes de compétences*” secondo cui ciascuna materia diveniva di esclusiva competenza di un determinato ente statale (Stato, Regione o Comunità).

La l. spec. 12 gennaio 1989, invece, stabiliva il nuovo status della Regione della Capitale: alla Regione di Bruxelles, ora denominata Regione di Bruxelles-Capitale, venivano attribuite le medesime competenze previste per la Regione Vallonia e per la Comunità fiamminga, anche se il potere legislativo veniva esercitato mediante “ordinanze” e non decreti.

Le ordinanze hanno una forza di legge inferiore sia alle leggi statali che ai decreti regionali e comunitari. Tuttavia, come le altre due Regioni, anche la Regione Bruxelles-Capitale è dotata sia di un organo legislativo che di un Esecutivo propri, quest’ultimo nominato direttamente dal Parlamento regionale. La peculiarità della Regione di Bruxelles-Capitale sta nel fatto che gli organi regionali si occupano anche delle competenze del cosiddetto “Agglomerato” i cui organi si fondono direttamente con quelli della Regione di Bruxelles-Capitale²⁴.

Le competenze comunitarie sono invece esercitate, nell’agglomerato di Bruxelles-Capitale, dalla Commissione comunitaria comune, la cui Assemblea è l’unione tra la Commissione comunitaria francese e la Commissione comunitaria fiamminga. Queste ultime nominano i rispettivi organi Esecutivi, il Collegio francese e il Collegio neerlandese. L’organo Esecutivo che si lega alla Commissione comunitaria comune prende il nome di Collegio comune (il quale è composto dall’unione dei due collegi unilinguistici). Le distinzioni nominali non devono però trarre in inganno: i componenti delle assemblee regionali brussellesi sono gli stessi di quelle comunitarie, così come i componenti dei vari esecutivi sono scelti tra i membri dei rispettivi organi legislativi. La Commissione comunitaria

²⁴Si veda S. LOUMAYE, *Les nouvelles institutions bruxelloises*, Courrier Hebdomadaire du CRISP – n. 1232–1233, 1989, tomo I.

comune ha il compito di occuparsi di quelle materie che il legislatore speciale ha definito “biculturali”, vale a dire quelle materie di comune interesse per le due comunità, mentre le Commissioni unilinguistiche si occupano delle materie riservate alle Comunità. Anche nella Regione Vallonia e nella Comunità fiamminga si verifica il “*dédoublement*” delle cariche istituzionali: i componenti dei rispettivi Esecutivi vengono scelti infatti tra i membri dei rispettivi Parlamenti.

5. 1993: la federalizzazione dello Stato belga

Il processo di federalizzazione, avviato nel 1988, si concluse solo nel 1993, dopo una estenuante serie di trattative tra tutti i partiti dell'arco parlamentare²⁵. Tra il 1988 e il 1989, come visto, ci furono alcune prime sostanziali riforme che procedevano verso il tipo di Stato federale: in primo luogo venivano ampliate le competenze delle Regioni e delle Comunità²⁶; in particolare, l'insegnamento, ritenuto il nocciolo fondamentale delle rivendicazioni fiamminghe, fu comunitarizzato; in secondo luogo, venivano ampliate le competenze della Corte d'Arbitrato, ora dotata di un limitato potere di controllo di costituzionalità delle leggi, dei decreti e delle ordinanze; le Comunità (come le Regioni) ottenevano un potere legislativo pari a quello dello Stato centrale, pertanto si riservarono anche di limitati poteri esteri, con la possibilità, per le prime, di stipulare trattati internazionali nelle materie di propria competenza; con la l. spec. 12 gennaio 1989 venivano infine disciplinati gli organi regionali e comunitari della Regione – agglomerato Bruxelles-Capitale; la Regione di Bruxelles-Capitale veniva dotata di competenze legislative pari a quelle delle altre due Regioni, ma era dotata di strumenti normativi di forza inferiore ai decreti e alle leggi, le ordinanze. Tra il 1989 ed il 1990, inoltre, si stabilì l'allargamento delle competenze della Comunità germanofona nella stessa misura con cui si era proceduto per le altre tre Comunità.

Da un lato, la nuova disciplina della Regione della Capitale aumentava, come se non bastasse, l'asimmetria del regionalismo belga, appesantendo ancora di più l'apparato istituzionale del Paese. Dall'altro, i massicci trasferimenti di competenza dallo Stato centrale agli enti Regionali e Comunitari, abbozzavano una nuova e diversa forma di Stato, in vista del passaggio al sistema federale²⁷. Durante la legislatura 1988–1991, il Governo, aveva anticipato che l'assetto federale sarebbe stato il naturale approdo del lungo percorso di riforma istituzionale. In tal modo, l'intera legislatura fu occupata dalle questioni istituzionali mentre il 17 ottobre 1991, venne approvata una nuova dichiarazione di revisione della Costituzione che conferiva alle nuove Camere il potere costituente. Come nelle fasi precedenti, i

²⁵Cfr. F. DELPÉRÉE, *La Constitution Fédérale du 5 mai 1993*, Bruylant, Bruxelles, 1993; M. UYTENDAELE, J. SOHIER, *La Belgique fédérale: fondements constitutionnels et légaux*, Ed. Quorum, SPRL, Ottignies, 1994.

²⁶Un'espansione che costituirebbe anzi uno dei tratti persistenti e caratterizzanti dello stesso sistema federale posto in essere. Così A. LETON A (coordonné et édité par), *La Belgique: un Etat fédéral en évolution*, Bruylant, Bruxelles–Paris, 2001.

²⁷Si veda M. LEROY, *De la Belgique unitaire à l'Etat fédéral*, Bruylant, Bruxelles, 1996.

negoziati per le riforme si svolsero all'interno di consessi esterni ai canali istituzionali: le ennesime modifiche al testo costituzionale furono concordate a Saint Michel, il 28 settembre 1992, e sintetizzate in un documento dal titolo *“Propositions visant à achever la structure fédérale de l'Etat”*.

Gli accordi di Saint Michel prevedevano, ancora una volta, sia modifiche al testo costituzionale, sia l'adozione di provvedimenti legislativi collegati da approvare separatamente. La nuova maggioranza di Governo era sufficientemente ampia per procedere alla votazione degli emendamenti costituzionali. Il documento siglato a Saint Michel prevedeva: una revisione della Costituzione al fine di modificare le strutture dello Stato centrale, delle Comunità e delle Regioni in senso propriamente federale (nuovo art. 1); a tal proposito si sarebbe proceduto con ulteriori trasferimenti verso le Comunità e le Regioni sia dal punto di vista delle competenze, sia dal punto di vista finanziario, con un aumento della porzione del budget di Stato destinato a Regioni e Comunità (e il relativo adattamento dell'entità di tale trasferimento in base alle oscillazioni del PIL nazionale); la scissione della Provincia del Brabante in due nuove Province: un Brabante vallone e un Brabante fiammingo. Gli accordi di Saint Michel furono inoltre accompagnati da un accordo separato, il cosiddetto *“Accordo di Saint Quentin”*, siglato invece dai soli partiti francofoni (PS, PSC ed Ecolo) e riguardante alcuni punti concernenti le istituzioni francofone. In particolare, si decise che la Regione Vallonia e la Commissione Comunitaria francese (Cocof) potessero esercitare le competenze della Comunità francese.

Nella proposta di revisione furono fissati ben 78 punti da sottoporre a revisione mentre, alla fine dell'iter parlamentare, si approvarono 35 emendamenti al testo costituzionale. Gli emendamenti al testo costituzionale furono approvati dalle Camere il 23 Aprile 1993; il 18 Giugno 1993 si procedette ad una ulteriore riforma in materia di pubblicità e trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, di giurisdizione amministrativa e in merito all'organizzazione del Consiglio di Stato; il 31 Gennaio 1994, infine, furono approvate delle modifiche in materia di rispetto della vita privata e familiare e in materia di rapporti economici, sociali e culturali. Il 17 febbraio 1994, il testo della Costituzione fu *“coordinato e rinumerato”* in virtù delle numerose modifiche che aveva subito nei cinque anni precedenti. Una legge speciale, la l. spec. 16 Luglio 1993 avrebbe modificato la l. spec. 8 Agosto 1980 sull'organizzazione delle Comunità e delle Regioni, la l. spec. 12 Gennaio 1989 sull'organizzazione delle istituzioni brussellesi e la l. spec. 16 Gennaio 1989 relativa al finanziamento delle Comunità e delle Regioni.

In primo luogo, con la riforma del 23 Aprile 1993, viene definita un nuovo tipo di Stato. Il nuovo art. 1 della Costituzione dispone che: *“Il Belgio è uno Stato federale composto da comunità e da regioni”*. In tal modo, cambia il titolo dei vari poteri ed organi dello Stato. Le Camere divengono infatti *“Camere federali”*, il Governo diviene *“Governo federale”* e il potere legislativo assume anch'esso l'attributo *“federale”*.

In secondo luogo si è proceduto con la scissione della Provincia del Brabante in un Brabante fiammingo e in un Brabante vallone (nuovo art. 5). L'organizzazione delle Camere federali viene

modificata sul piano della composizione e sul piano delle competenze. La Camera dei Rappresentanti passa da 212 a 150 membri tutti eletti direttamente. Il Senato passa invece da 184 a 71 membri di cui 40 eletti direttamente, 21 eletti dai Consigli di Comunità (10 dal Consiglio di Comunità fiammingo, 10 dal Consiglio di Comunità francese, 1 dal Consiglio di Comunità germanofono) e 10 cooptati dagli altri senatori (di cui 6 di lingua neerlandese e 4 di lingua francese). Il Senato non è stato riformato in senso propriamente federale. Il costituente non solo ha scavalcato il problema, ma ha stabilito una composizione mista per il Senato che comprende da un lato rappresentanti “nazionali” e, dall’altro, rappresentanti delle comunità.

Per quanto attiene le competenze, rileva immediatamente il ruolo preponderante che il costituente ha attribuito alla Camera dei Rappresentanti: essa è l’unica Assemblea ad esercitare il controllo politico sul Governo, conferendo e togliendo la fiducia. Il Senato, invece, è stato concepito come un mero garante della “lealtà federale” – viene così ripreso l’istituto giuridico del federalismo tedesco noto come *Bundestreu*. Inoltre, il Senato è stato privato di una parte consistente del diritto di iniziativa legislativa: Marc Uyttendaele l’ha definito a proposito “una Camera di riflessione”. Il Senato è pienamente competente per quanto riguarda le cosiddette “materie bicamerali integrali” per le quali viene richiesta la procedura della *navette parlementaire*. Le materie bicamerali integrali comprendono l’intera legislazione “istituzionale”, le materie legate ai rapporti internazionali ed alcune competenze in ambito finanziario. Esistono poi le cosiddette “materie bicamerali attenuate”, decisamente più numerose di quelle “integrali”. Per queste ultime, il meccanismo della *navette parlementaire* è solo facoltativo, avendo su di esse, la Camera dei Rappresentanti, il diritto “all’ultima parola”. Per dirimere eventuali conflitti di competenza tra Camera dei Rappresentanti e Senato, è stata istituita una Commissione mista a cui partecipano anche membri del Governo.

Per quanto attiene lo strato federato, i membri delle varie Assemblee delle Comunità e delle Regioni (i cui Consigli sono stati rinominati “Parlamenti” e i cui Esecutivi sono ora chiamati “Governi”), la riforma costituzionale del 1993 ha stabilito il metodo dell’elezione diretta (nella Comunità germanofona, l’elezione diretta dei membri del Consiglio di Comunità era già stata stabilita con legge speciale nel 1983). Il Parlamento della Comunità francese è invece composto dai 75 membri del Parlamento regionale vallone e da 19 membri francofoni del Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale. I membri dei Parlamenti e dei Governi delle Comunità unilinguistiche di Bruxelles sono gli stessi del Parlamento e dell’Esecutivo della Regione di Bruxelles. La Commissione comunitaria comune di Bruxelles e il Collegio comune sono, invece, composte dai membri delle relative Commissioni unilinguistiche.

Per quanto attiene la forma di Governo, la riforma del 1993 ha introdotto l’istituto della sfiducia costruttiva: la Camera dei Rappresentanti può votare la sfiducia solo indicando un nuovo candidato

Premier. Il Re, ai sensi del nuovo art. 96 della Costituzione, è obbligato a nominare il nuovo Primo Ministro indicato dai parlamentari federali contestualmente alla mozione di sfiducia. Egli può procedere allo scioglimento anticipato della Camera dei Rappresentanti solo in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia parlamentare non accompagnata dalla indicazione di un nuovo Premier. Lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti comporta l'automatico scioglimento del Senato (art. 46 della Costituzione). Per quanto attiene la ripartizione di competenze tra gli organi federati e gli organi federali, il costituente del 1993 ha stabilito, al nuovo art. 35, il principio secondo cui ai primi sono assegnate le competenze non espressamente previste dalla Costituzione.

Tuttavia, la disposizione è completamente ribaltata dalla legge speciale di esecuzione della riforma costituzionale del 1993, poiché essa elenca espressamente le materie di competenza degli enti federati. Le competenze degli enti federati sono state ulteriormente ampliate, in particolar modo per quanto riguarda le Regioni. E' stata infine ampliata l'autonomia finanziaria degli enti federati tramite un nuovo rifinanziamento delle Regioni e delle Comunità e l'attribuzione (in special modo per le Comunità) del potere di imposta.

6. Dalla quinta riforma dello Stato alla crisi politica del Governo Leterme

La riforma costituzionale del 1993 ha concluso il lungo percorso di regionalizzazione del Belgio, aprendo contestualmente ad un nuovo tipo di Stato, questa volta di carattere espressamente "federale". Il costituente del 1993 ha attribuito un ruolo preponderante alla Camera dei Rappresentanti del Parlamento federale sia dal punto di vista delle competenze che sul piano della forma di Governo. Solo la Camera bassa del Parlamento federale può, infatti, votare la fiducia nei confronti del Governo federale. Il Senato è stato invece concepito come una Camera di riflessione, avendo, il costituente del 1993, decurtato in maniera profonda il suo potere in fase di iniziativa legislativa. La composizione del Senato è stata modificata in modo da coinvolgere nello strato federale, anche se solo parzialmente, i rappresentanti degli enti federati. Proprio la mancata riforma, in senso pienamente federale della Camera Alta, ha spinto la dottrina a *non* annoverare il Belgio nella categoria degli Stati federali, se non almeno nominalmente, in virtù del dettato del nuovo art. 1 della Costituzione²⁸.

²⁸La dottrina tende a distinguere gli ordinamenti "federali" da quelli "regionali" proprio in virtù del fatto che solo nei primi, la Seconda Camera viene concepita come interamente rappresentativa degli Stati membri. Si vedano a proposito J. C. FRIEDRICH *Trends of federalism in theory and practice*, Praeger, New York, 1968; M. ALBERTINI, *Il federalismo e lo Stato federale. Antologia e definizione*, Milano, Giuffrè, 1963; G. BOGNETTI, *Federalismo*, Utet, Torino, 2005; G. De VERGOTTINI, *Stato Federale*, in *Enciclopedia del Diritto*, Libro XLVIII, pagg. 831 – 859; G. Di GENIO, *Stato Regionale Versus Stato Federale*, Giuffrè Editore, Milano, 2005; D. J. ELAZAR, *Idee e forme del Federalismo. Presentazione a cura di Luigi Marco Bassani*, Edizioni di Comunità, 1996; T. GROPPi, *Il federalismo*, Roma, Editori Laterza, 2004; A. LA PERGOLA, *Tecniche costituzionali e problemi delle autonomie garantite: riflessioni comparatistiche sul federalismo e sul regionalismo*, Padova, Cedam, 1987; L. LEVI, G. MONTANI, F. ROSOLILLO, *Tre introduzioni al federalismo*, A. Guida Editore, Napoli, 2005.

Il costituente del 1993 ha inoltre allargato l'autonomia delle Comunità e delle Regioni, sia in campo politico (mediante l'elezione diretta dei membri delle rispettive Assemblee), sia per quanto riguarda le attribuzioni di competenza. I due enti federati sono inoltre dotati di un amplissimo potere in materia fiscale e hanno attribuite alcune competenze in politica estera. I rapporti tra gli enti federati e gli organi federali vengono disciplinati in base al principio della lealtà federale e della cooperazione federale. Con la riforma del 1993 è stato inoltre rafforzato il principio della esclusività, secondo il quale ciascun ente esercita pienamente le competenze assegnate, escludendo così il regime di concorrenza. La figura del Monarca, infine, è stata progressivamente marginalizzata: il Re esercita i suoi poteri (le cosiddette *prérogatives royales*) solo a livello federale, in particolare al momento della nomina dei membri dell'Esecutivo federale ma non ha poteri nei confronti degli enti federati.

Con la riforma del 1993 e l'adozione del nuovo tipo di Stato Federale, il campo politico belga ha attraversato un periodo di instabilità cui però è seguito un lungo ventennio di continuità istituzionale, con quattro legislature consecutive terminate nei tempi naturali. Nei Governi Verhofstadt (legislature 1999 – 2003 e 2003 – 2007) si assiste all'estromissione dei cattolici e alla marginalizzazione delle formazioni nazionaliste (emblematica la scissione della Volksunie nel 1999 in due nuove formazioni, *N-VA* e *Spirit*).

Il leader del VLD, Guy Verhofstadt, ha assunto per otto anni la funzione di Premier, governando dapprima con i socialisti, gli ecologisti e i soli liberali del Nord e, in un secondo tempo, con i soli socialisti e i liberali sia fiamminghi che valloni. Nel 2001, durante il primo Governo Verhofstadt, si è proceduto alla stesura della quinta riforma dello Stato²⁹: in base agli accordi della “Saint-Polycarpe”³⁰, la legislazione delle Province e dei Comuni veniva trasferita a livello regionale e in parte a livello comunitario. La regionalizzazione della legislazione comunale e provinciale era in realtà già stata decisa nel 1992, nell'accordo di Saint Michel. Un trasferimento di competenza di tale portata avrebbe consolidato ulteriormente le istituzioni federate ed equilibrato definitivamente il sistema federale. La lunga attesa per l'attuazione del processo di regionalizzazione della legislazione degli enti locali fu dovuta principalmente al fatto che nelle aree “bilingue” era difficile stabilire a quale delle tre Regioni dovesse essere assegnato il relativo trasferimento.

L'accordo per la quinta riforma dello Stato fu inoltre animato da un vivace dibattito sull'interpretazione del vecchio art. 108 della Costituzione relativo all'amministrazione delle istituzioni provinciali e comunali. Il vecchio articolo 108 (oggi art. 165), infatti, stabiliva che queste ultime dovessero essere regolate per “legge”. La nozione di “legge” aprì ad una vera e propria questione di esegesi normativa: se per “legge” si intendeva la “legge federale”, allora il trasferimento della competenza a legiferare dai

²⁹Si veda J. BRASSINNE DE LA BUISSIÈRE, *La régionalisation des lois communale et provinciale et de la législation connexe*, in *Courrier Hebdomadaire du CRISP*, n. 1751–1752, 2002, tomo I, pag. 7.

³⁰Si veda F. DELPÉRÉE, (coordonné par), *Les lois spéciales et ordinaire du 13 juillet 2011 – La Réforme de la Saint Polycarpe*, Bruylant, Bruxelles, 2002.

Comuni e dalle Province a favore delle Regioni necessitava di una previa modifica della Costituzione nell'articolo considerato.

Prevalse, alla fine, la tesi secondo cui il dettato dell'art. 108 andava inteso nel senso indicato dalla Legge speciale di revisione istituzionale (LSRI), quella del 1980, secondo cui anche gli organi federati erano in possesso di un vero e proprio potere legislativo pari a quello degli organi federali. Pertanto la quinta revisione dello Stato fu disciplinata con legge speciale, il 13 Luglio 2001, senza ricorrere ad un'ennesima riforma del testo costituzionale.

L'ennesima riforma dello Stato aveva tralasciato, ancora una volta, la questione di Bruxelles-Capitale: fiamminghi e valloni erano divisi in particolar modo sull'*affaire* dell'arrondissement elettorale di Bruxelles-Hal-Vilvorde: tale circoscrizione comprende i 19 Comuni dell'Agglomerato di Bruxelles più altri 35 Comuni fiamminghi. Con una composizione mista, Bruxelles-Hal-Vilvorde è pertanto l'unica circoscrizione elettorale del Belgio a regime bilingue.

Il Governo Verhofstadt I introdusse una riforma elettorale, nel 2002, che modificò i criteri del ritaglio delle circoscrizioni elettorali per l'elezione della Camera dei Rappresentanti: esse si sarebbero basate sui confini provinciali. A questo principio fece eccezione proprio l'arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde la quale non ricalcava il territorio di una Provincia (dal 1995 il Brabante è privo dell'ente provinciale) ed è posta a cavallo tra il territorio brussellese e quello fiammingo. Il mantenimento di una circoscrizione bilingue non poteva essere accettato dai fiamminghi poiché in tale circoscrizione una parte del territorio fiammingo era legata ai destini elettorali del territorio di Bruxelles, a maggioranza francofona.

I timori di una nuova ondata di francesizzazione del territorio fiammingo, riaccesero gli animi dei nazionalisti del Nord. L'occasione per la riapertura dei negoziati per una nuova riforma dello Stato, fu colta al balzo dai cattolici della CD&V (ex CVP), usciti clamorosamente dal Governo nel 1999 dopo quarant'anni di dominio quasi incontrastato. Il Partito cattolico fiammingo riuscì a recuperare il terreno perduto a livello elettorale solo nel 2007, grazie al carismatico leader Yves Leterme e all'alleanza con i nazionalisti fiamminghi della Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) di Bart de Wever, formazione sorta dalle ceneri della Volksunie. I nazionalisti fiamminghi questa volta rivendicavano l'indipendenza vera e propria della Regione delle Fiandre (Bruxelles compresa). Il programma politico di Bart de Wever si basa essenzialmente sulla richiesta di indipendenza della Regione fiamminga, ma nell'ambito dell'Unione Europea: ciò significa non solo un trasferimento delle competenze statali verso il basso (verso le Regioni) ma anche verso l'alto (verso l'Unione Europea) e, quindi, il conseguente svuotamento dello Stato belga. Il leader nazionalista fiammingo, nonostante il chiaro intento "separatista", definisce, il suo, un partito "indipendentista" e rispettoso del metodo democratico.

I punti fondamentali posti dalla N-VA si possono così riassumere: separazione della gestione unitaria della previdenza sociale; abolizione dei diritti per le minoranze francofone nelle Fiandre; cogestione

della città di Bruxelles da parte dei Valloni e dei Fiamminghi (dove questi ultimi rappresentano appena il 10% della popolazione); evoluzione in senso “confederale” dello Stato belga³¹.

La vittoria del cartello di Leterme e di De Wever nel 2007, aprì nuovamente il dibattito per le riforme istituzionali: il leader cattolico puntò immediatamente ad un approfondimento del processo di federalizzazione, chiedendo ulteriore trasferimento dallo Stato federale alle Regioni. La N-VA considerò però l'atteggiamento di Leterme troppo prudente, così ad appena un anno dalle elezioni la coalizione si sciolse. La formazione del Governo Leterme fu a lungo impedita dal rifiuto dei liberali francofoni del Mouvement Réformateur – MR, di procedere ad una nuova riforma dello Stato. Leterme riuscirà ad essere nominato Primo Ministro solo nel marzo del 2008, in seguito alle dimissioni del Governo di transizione Van Rompuy, il quale a sua volta aveva sostituito, per brevissimo tempo, il Governo d'emergenza di Guy Verhofstadt, rimasto al potere per il disbrigo degli *affaires courantes*. La spaccatura in seno al cartello CD&V – N-VA aveva paradossalmente favorito l'ascesa dei nazionalisti fiamminghi i quali, in pochissimo tempo, decuplicarono i propri consensi fino ad arrivare ad una clamorosa vittoria nelle elezioni del 13 Giugno del 2010³².

7. La crisi politica del giugno 2010 e l'avvento del Governo Di Rupo

La legislatura di Yves Leterme si era chiusa con un nulla di fatto. Il cartello CD&V – N-VA si era disciolto e nessun compromesso era stato trovato per la nuova riforma istituzionale, chiesta a gran voce da Bart de Wever. Fu in particolare il partito liberale francofono (MR) ad opporsi all'ennesima riforma dello Stato nel senso indicato dai fiamminghi. Uscendo dalla coalizione di Governo nel maggio del 2010, i liberali francofoni determinarono la caduta di Leterme e l'indizione di nuove elezioni nel giugno del 2010. Nei tre anni di Governo Leterme, i leader politici di maggioranza fecero addirittura fatica a trovare un *modus operandi* per procedere ai negoziati istituzionali. La rinascita del nazionalismo fiammingo si lega da un lato all'incapacità di Leterme di stabilire un dialogo pacifico con i francofoni, dall'altro alla grave instabilità del sistema politico-istituzionale: i nazionalisti del Nord intendevano risolvere in maniera definitiva la questione legata allo status di Bruxelles e procedere con una scissione unilaterale delle Fiandre. La N-VA, appena distaccatasi dai cattolici fiamminghi, riuscì, nel giugno del 2010 ad ottenere un successo politico clamoroso. Dal 3% delle elezioni del 2001, i nazionalisti fiamminghi erano passati al 18% alle elezioni del 13 giugno 2010, divenendo così la forza politica di maggioranza relativa nelle Fiandre. In Vallonia, invece, il Partito Socialista di Elio di Rupo riuscì a scalzare nuovamente i liberali di MR, rei di aver contribuito a peggiorare l'*impasse* istituzionale durante la

³¹Cfr. J. P. KNAEPENBERGH, L. LEMAUVAIS, *Tra federalismo e secessione: il caso del Belgio*, Conversazione a cura di Enzo Bernardo, in “Quale Stato”, Trimestrale della Funzione Pubblica CGIL, Numero 3-4, Luglio–Dicembre 2008.

³²Si veda a tal proposito il saggio di Marc Uyttendaele in AA. VV., *La Belgique*, in Pouvoirs – Revue Française d'Études Constitutionnelles et Politiques, n° 136, Janvier–Mars 2011.

legislatura “guidata” da Yves Leterme. I protagonisti del nuovo negoziato per le riforme istituzionali sarebbero stati pertanto i socialisti valloni, da un lato, e i nazionalisti del Nord, dall’altro.

La conduzione dei negoziati per una nuova riforma dello Stato si è prolungata fino al Dicembre del 2011, lasciando il Belgio senza un Esecutivo federale per ben 18 mesi. Gli effetti di tale crisi politica si sono riversati pericolosamente anche in campo finanziario: nel Novembre del 2010, le agenzie di *rating* hanno declassato il Belgio, contribuendo a peggiorare le condizioni finanziarie del Paese.

Nel corso dei negoziati istituzionali, avviati il 17 Giugno 2010, con la nomina di Bart de Wever ad “informatore” e proseguiti senza successo durante l’Agosto del 2010, il Re ha esercitato il suo potere di intervento, adattandolo di volta in volta con la nomina di varie figure (esploratore, informatore, mediatore, e così via). Dopo le dimissioni di Elio di Rupo dalla carica di “pre-formatore” nell’Agosto del 2010, il mandato esplorativo è stato affidato ad altre personalità politiche: il 4 Settembre 2010 il Re nominò “mediatori” André Flahaut e Danny Pieters, il Presidente della Camera e quello del Senato; l’8 Ottobre 2010, Bart de Wever fu nominato “chiarificatore”, con l’incarico specifico di comunicare, entro 10 giorni, la posizione del suo partito sui punti nevralgici dei negoziati governativi. Il fallimento della missione di chiarificazione costrinse il Re a seguire una strada alternativa: il 21 Ottobre Alberto II nominò il socialista fiammingo Johan Vande Lanotte come nuovo mediatore. Vande Lanotte espose al Re e ai partiti una proposta di Governo a sette (PS – sp.a, CD&V – cdH, Ecolo – Groen!, N-VA). I cattolici fiamminghi e la N-VA rigettarono la proposta di Vande Lanotte: i secondi, in particolare, chiedevano di far entrare nella nuova coalizione di Governo i liberali fiamminghi, più vicini alle tesi economiche esposte nel programma della N-VA. Nel febbraio del 2011 la crisi aveva raggiunto ormai una durata piuttosto preoccupante: il Re nominò “informatore” Didier Reynders, leader di MR, il 2 febbraio 2011. Quasi contemporaneamente, Wouter Beke, presidente dei cristiano-democratici fiamminghi, fu nominato “mediatore”. La missione di Beke si concluse senza successo nel maggio del 2011.

A più di un anno di distanza dalle elezioni del 2010, il Re incaricò nuovamente Elio di Rupo in qualità di “formatore”, nella speranza di evitare il ricorso alle urne. Dopo una breve crisi e la minaccia di dimissioni da formatore nel novembre del 2011, Elio di Rupo è riuscito finalmente, il 6 dicembre del 2011 a formare un nuovo Governo e a trovare l’ennesimo accordo istituzionale, chiudendo la gravissima crisi politica.

L’accordo istituzionale, contestuale alla formazione della nuova coalizione di Governo (una coalizione tripartita classica, formata da socialisti, liberali e cattolici) ed intitolato “*Accord Institutionnel pour la sixième réforme de l’Etat – Un Etat fédéral plus efficace et des entités plus autonomes*”, si è posto come base programmatica della futura riforma dello Stato, la sesta, la quale verrà varata molto probabilmente entro il 2014, in attesa del conferimento dei poteri costituenti alle Camere federali. In primo luogo, l’Accordo

prevede una nuova riforma del sistema bicamerale, con una riduzione del numero dei parlamentari federali e una ricomposizione del Senato: *“le Sénat est transformé, pour la première fois lors des élections régionales de 2014, en Sénat des entités fédérées”*. Il Senato sarà composto da 60 membri anziché 71, di cui 50 eletti dai Parlamenti delle Comunità e 10 cooptati. Alla comunità neerlandese spetteranno 29 senatori, a quella francofona 20 senatori e alla comunità germanofona 1 solo senatore. Dei 10 membri cooptati, 6 saranno di parte neerlandese e 4 di parte francofona. Il Senato avrà funzioni limitate rispetto alla Camera dei Rappresentanti e sarà comunque competente per *“les déclarations de révision de la Constitution, les révisions constitutionnelles, les lois spéciales, l’association des entités fédérées à certaines désignations (cour constitutionnelle, conseil d’Etat, conseil supérieur de la justice), la procédure de conflit d’intérêts et éventuellement l’assentiment à certains traités mixtes avec droit d’évocation des entités fédérées”*.

Per quanto attiene la legislazione elettorale, l’Accordo prevede in primo luogo l’abolizione del cumulo dei mandati e del cumulo delle candidature nel caso di elezioni simultanee. A tal proposito, ciascun eletto sarà obbligato ad esercitare solo l’ultimo mandato per cui si è presentato e a lasciare contemporaneamente gli altri eventuali mandati in corso. Si stabilisce, infine, che nessuna riforma del sistema elettorale sarà possibile nei dodici mesi precedenti alle successive elezioni.

La durata della legislatura della Camera dei Rappresentanti è fissata a 5 anni anziché 4: tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 2014, in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo. Viene pertanto stabilito, in Costituzione, il principio di “simultaneità”: *“les élections législatives fédérales ont lieu le même jour que les élections du Parlement européen”*. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei Rappresentanti, la nuova legislatura non potrà eccedere oltre la data delle successive elezioni del Parlamento europeo.

Per quanto concerne le entità federate, è invece prevista una riforma costituzionale che permetta alle stesse di stabilire, in piena autonomia, mediante decreto speciale (o ordinanza speciale, nel caso di Bruxelles) la durata della legislatura e la data delle elezioni delle rispettive assemblee. L’autonomia costitutiva delle entità federate, in materia di legislazione elettorale per le proprie Assemblee, comprenderà: le regole relative alla composizione di dette Assemblee; la disciplina dei “supplenti”; la costituzione di una circoscrizione regionale. L’autonomia costitutiva sarà inoltre estesa alla Regione di Bruxelles-Capitale e alla Comunità germanofona (precedentemente private di tale autonomia). L’esercizio dell’autonomia costitutiva nella Regione di Bruxelles-Capitale sarà subordinato alla regola della maggioranza dei 2/3 per le deliberazioni in ciascun gruppo linguistico. Le garanzie per i residenti francofoni e neerlandofoni di Bruxelles in materia elettorale regionale saranno definite dal legislatore federale speciale.

Le disposizioni relative all’introduzione del principio di simultaneità delle elezioni della Camera dei Rappresentanti con quella del Parlamento europeo da un lato, e all’allargamento dell’autonomia

costitutiva delle entità federate in materia di legislazione elettorale dall'altro, saranno disciplinate mediante legge speciale.

Viene inoltre modificata la procedura di voto per le elezioni federali per i Belgi residenti all'estero. Per la designazione del Comune per l'iscrizione alle liste elettorali, vengono stabiliti, in ordine di priorità, i seguenti principi: il Comune di ultimo domicilio in Belgio; il Comune di nascita; il Comune di ultima residenza del padre o della madre; il Comune di residenza di un parente fino al terzo grado. Per facilitare il procedimento burocratico di iscrizione alle liste elettorali, soprattutto nel caso in cui si proceda ad elezioni anticipate, viene stabilito il principio di non re-iscrizione (*pérennisation des inscriptions sur la liste électorale*) il quale è però subordinato a tre vincoli: il Belga all'estero deve ancora essere immatricolato nel posto diplomatico o consolare di precedente immatricolazione; il Belga regolarmente immatricolato in un posto consolare o diplomatico, che non abbia partecipato alle precedenti elezioni, deve procedere a nuova immatricolazione; il Belga che abbia partecipato alle precedenti elezioni mediante voto per corrispondenza riceverà, tre mesi prima delle nuove elezioni, una raccomandata dal posto consolare o diplomatico di immatricolazione nel quale verrà richiesta conferma di iscrizione e la modalità con le quali intende votare nelle nuove elezioni: in caso di mancata risposta, si procederà alla cancellazione del medesimo dalle liste elettorali. Le disposizioni relative alle modifiche della procedura di voto per gli elettori Belgi residenti all'estero saranno votate in concomitanza alla votazione della proposta di legge concernente le modifiche relative alla circoscrizione elettorale di Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Sul piano dei rapporti tra entità federate e organi federali, viene stabilito che il ruolo e il funzionamento del Comitato di Concertazione dovranno essere precisati sul piano legislativo “*en tant que point central de concertation, de coopération et d'impulsion de stratégies coordonnées notamment pour répondre aux objectifs européens, dans le respect des compétences de chacun*”. Il controllo del principio della lealtà federale sarà inoltre affidato alla Corte Costituzionale: *en vertu de l'article 142, al. 2, 3° de la Constitution, l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle sera modifié en ajoutant un 3°, libellé comme suit: «du principe de loyauté fédérale visé à l'article 143 de la Constitution»*.

Il secondo paragrafo dell'Accordo è dedicato all'annosa questione della circoscrizione elettorale e giudiziaria di Bruxelles-Hal-Vilvorde ed è intitolato “*BHV et Bruxelles: solution communautaire durable*”. Per l'elezione dei deputati della Camera dei Rappresentanti è prevista una scissione dell'arrondissement BHV in tre nuove circoscrizioni elettorali: una circoscrizione elettorale di Bruxelles-Capitale; una circoscrizione elettorale del Brabante fiammingo; una circoscrizione elettorale del Brabante vallone. I sei Comuni della periferia brussellese (Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Linkebeek, Wemmel e Kraainem), saranno riuniti in un unico circondario elettorale “Rhode-Saint-

Genèse”. In ciascuna circoscrizione verrà applicata la soglia di sbarramento del 5%, già applicata per le altre circoscrizioni.

Il regime elettorale dei sei Comuni periferici sarà disciplinato a livello costituzionale e sarà reso modificabile solo mediante legge speciale. L’art. 63, par. 2 della Costituzione sarà integrato con un nuovo comma nel quale verrà specificato che per garantire gli interessi legittimi dei neerlandofoni e dei francofoni residenti nell’antica Provincia del Brabante, saranno stabilite, con legge, delle “*modalités spéciales*”. Le modifiche apportate alla circoscrizione elettorale di BHV saranno apportate, *mutatis mutandis*, al livello della composizione delle circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo.

Viene scisso anche l’arrondissement giudiziario di BHV in due nuovi *parquets*: il *parquet* di Bruxelles, competente per i 19 Comuni dell’agglomerato urbano di Bruxelles e il *parquet* di Hal-Vilvorde, competente per il territorio di Hal-Vilvorde. Il primo *parquet* sarà composto per 1/5 da magistrati neerlandofoni e per 4/5 da magistrati francofoni. Un terzo dei magistrati del *parquet* di Bruxelles deve essere bilingue (intendendo per “bilingue”, la conoscenza funzionale della seconda lingua). Nel *parquet* HV, 1/3 dei magistrati deve avere una conoscenza funzionale della lingua francese (pertanto, come sopra, deve essere bilingue). Le disposizioni relative alla scissione dell’arrondissement elettorale di BHV e quelle relative alla scissione dell’arrondissement giudiziario di BHV saranno votate simultaneamente.

I poteri del Governo fiammingo saranno ampliati in materia di nomina dei borgomastri dei 6 Comuni *à facilités* della periferia brussellese: una modifica alla legge di pacificazione comunitaria del 1988 permetterà infatti al Governo fiammingo di nominare i borgomastri (i sindaci) dei 6 Comuni periferici designati dai consigli comunali. Tale nomina deve avvenire entro 60 giorni dalla trasmissione dell’atto di designazione da parte del Consiglio Comunale. Nel caso in cui il Governo fiammingo non prenda decisioni in merito entro i 60 giorni stabiliti, il borgomastro designato viene nominato d’ufficio oppure viene nominato “scabino” (*échevin*). In caso di rigetto della nomina, il borgomastro designato può presentare un ricorso all’Assemblea Generale del Consiglio di Stato che si pronuncia entro 90 giorni. Se quest’ultima conferma la decisione del Governo fiammingo, si procede a nuova designazione entro 30 giorni. In caso contrario, il borgomastro designato in prima istanza viene nominato d’ufficio.

Al fine di stabilire una cooperazione economica stabile e duratura tra Bruxelles e il suo hinterland verrà istituita, mediante legge speciale, una “Comunità metropolitana”, composta dai membri dei Governi Regionali. Vi faranno parte di diritto i comuni della vecchia Provincia del Brabante. Le altre Province vi potranno aderire liberamente. La Comunità metropolitana avrà come missione principale, quella di organizzare la concertazione in materia di cooperazione economica “trans-regionale” nell’ambito dei mercati europeo ed internazionale. Viene stabilita, in linea di principio, la semplificazione dell’assetto istituzionale di Bruxelles, attraverso la regionalizzazione di alcune “*tâche*” soprattutto in materia di

sicurezza e di trasporti. Gli accordi relativi alla semplificazione del panorama istituzionale della Capitale dovranno essere presi da un'Assemblea comprendente i rappresentanti degli otto partiti maggioritari da costituirsi nella successiva fase costituente.

La terza parte dell'Accordo, infine, stabilisce che la previdenza sociale e la politica salariale rimangono unitarie e di competenza dello Stato Federale. Tuttavia, il potere finanziario delle Regioni e delle Comunità si è notevolmente ampliato: le Regioni definiscono infatti l'allocazione del budget riservato alla previdenza sociale e stabiliscono i cosiddetti "*groupes cibles*", vale a dire le categorie beneficiarie. In materia sanitaria è previsto un ulteriore trasferimento di competenza alle Comunità soprattutto per quanto concerne il settore della cooperazione: si cerca cioè di abolire ogni barriera linguistica in campo ospedaliero e di garantire un efficiente servizio sanitario a tutti i cittadini del Regno, indipendentemente dalla comunità di appartenenza. Lo Stato federale rimane comunque competente, in linea generale, del "*grand bloc*" sanitario. Si stabilisce poi che un terzo delle imposte federali debba essere gestito dalle Regioni; tuttavia, non potranno sorgere conflitti di interesse in materia fiscale – le decisioni prese dallo Stato federale in materia fiscale non possono essere contestate; lo Stato Federale rimane competente in materia di fissazione della base imponibile, di scala mobile e di introduzione di nuove tasse; è previsto un meccanismo solidale che impedisce un eccessivo scompensamento tra la Regione fiamminga e la Regione Vallonia; Bruxelles riceverà un nuovo finanziamento da erogare tramite un fondo decennale: nel 2012 il fondo sarà fissato a 134 milioni di euro, cifra che salirà a 461 milioni di euro nel 2015.

Bibliografia

- AA. VV., *La Belgique*, in *Pouvoirs – Revue Française d'Études Constitutionnelles et Politiques*, n° 136, Janvier–Mars 2011.
- ALBERTINI M., *Il federalismo e lo Stato federale. Antologia e definizione*, Milano, Giuffrè, 1963.
- BEAUFAYS J., “*Les Partis catholiques en Belgique et aux Pays-Bas (1918-1958)*”, Bruylant, Bruxelles, 1973.
- BEAUFAYS J., MATAGNE G., *La Belgique en mutation. Système politiques et politiques publiques (1968 – 2008)*, Bruylant, Bruxelles, 2009.
- BOGNETTI G., *Federalismo*, Utet, Torino, 2005.
- BRANS M., DE WINTER L., SWENDEN W., *The politics of Belgium*, ed. Routledge, New York, London, 2009.
- BRASSINNE DE LA BUISSIÈRE J., *La réforme de l'Etat (III) du Gouvernement Martens III au vote des lois de réformes institutionnelles sous le Gouvernement Martens III*, in *Courrier Hebdomadaire du CRISP – n. 893 – 894 del 10 ottobre 1980*, tomo II.
- BRASSINNE DE LA BUISSIÈRE J., *La régionalisation des lois communale et provinciale et de la législation connexe*, in *Courrier Hebdomadaire du CRISP – n. 1751 – 1752*, 2002, tomo I.
- CRISP (Courrier Hebdomadaire du), *La révision de la Constitution. Juillet 1988*, n. 1207 del 1988, tomo I.
- DE COCCI D., *La Costituzione belga*, G.C. Sansoni Editore, Firenze, 1946.
- DE VERGOTTINI G., *Stato Federale*, in *Enciclopedia del Diritto*, Libro XLVIII, pagg. 831–859.
- DELPÉRÉE F., (coordonné par), *Les lois spéciales et ordinaire du 13 juillet 2011 – La Réforme de la Saint Polycarpe*, Bruylant, Bruxelles, 2002.
- DELPÉRÉE F., *La Constitution de 1830 à nos jours et même au delà*, Ed. Racine, Bruxelles, 2006.
- DELPÉRÉE F., *La Constitution Fédérale du 5 mai 1993*, Bruylant, Bruxelles, 1993.
- DI GENIO G., *Stato Regionale Versus Stato Federale*, Giuffrè Editore, Milano, 2005.
- ELAZAR D. J., *Idee e forme del Federalismo. Presentazione a cura di Luigi Marco Bassani*, Edizioni di Comunità, 1996.
- EMUNDSON G., *History of Holland*, Cap. XXX, Cambridge Historical Series.
- FRIEDRICH J. C., *Trends of federalism in theory and practice*, Praeger, New York, 1968.

- GROOTAERS J., *La révision constitutionnelle de décembre 1970*, in *Courrier Hebdomadaire du CRISP* – n. 555–556, 17 marzo 1972, tomo I.
- GROPPi, T., *Il federalismo*, Roma, Editori Laterza, 2004.
- GUIGLIA G., PECCOLO G., ORRÙ R., *L'ordinamento federale belga*, G. Giappichelli Editore, Torino, 1997.
- KNAEPENBERGH J. P. e LEMAUVAIS L., *Tra federalismo e secessione: il caso del Belgio*, Conversazione a cura di Enzo Bernardo, in “Quale Stato”, Trimestrale della Funzione Pubblica CGIL, Numero 3-4, Luglio–Dicembre 2008.
- LA PERGOLA, A. *Tecniche costituzionali e problemi delle autonomie garantite: riflessioni comparatistiche sul federalismo e sul regionalismo*, Padova, Cedam, 1987.
- LEROY M., *De la Belgique unitaire à l'Etat fédéral*, Bruylant, Bruxelles, 1996.
- LEROY M., *Il federalismo belga*, relazione del Convegno internazionale “I cantieri del federalismo in Europa”, organizzata dall'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” il 25 giugno 2007.
- LETON A. (coordonné et édité par), *La Belgique: un Etat fédéral en évolution*, Bruylant, Bruxelles–Paris, 2001.
- LEVI L., MONTANI G., ROSOLILLO F., *Tre introduzioni al federalismo*, A. Guida Editore, Napoli, 2005.
- LOUMAYE S., *Les nouvelles institutions bruxelloises*, *Courrier Hebdomadaire du CRISP* – n. 1232–1233, 1989, tomo I.
- MABILLE X., *Les partis politiques en Belgique*, in *Courrier Hebdomadaire du CRISP*, 1996, pagg. 3 e ss.
- PADRONO A., *Annotazioni sul regionalismo in Belgio*, in *Quaderni Regionali*, 1987, n. 1, pag. 67 e ss.
- PADRONO A., *La revisione costituzionale del luglio 1988 in Belgio: Regionalismo ‘rinforzato’ o federalismo?*, in *Quaderni Regionali*, 1988, n. 4, pag. 1407 e ss.
- UYTENDAELE M., *Le fédéralisme inachevé - réflexions sur le système institutionnel belge, issu des réformes de 1988-1989*, Thèse de doctorat, paru chez Bruylant, dans la collection de la Faculté de Droit de l'U.L.B., 1991.
- UYTENDAELE M. e SOHIER J., *La Belgique fédérale: fondements constitutionnels et légaux*, Ed. Quorum, SPRL, Ottignies, 1994.
- UYTENDAELE M., *Precis de droit constitutionnel belge: regard sur un système institutionnel paradoxal*, Bruylant, Bruxelles, 2001.

- VERDUSSEN M., *Il federalismo asimmetrico in Belgio*, tr. it. a cura di BARBERA C., in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, Anno 2007, fasc. n. 3, p. 1172-1182.